

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Grasso e altri firmatari

## Articolato in materia di riciclaggio e autoriciclaggio

### — CAPO III —

#### **Art. 10**

*(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di riciclaggio  
e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo)*

### **Introduzione nel Codice penale dopo il libro secondo — TITOLO VIII del CAPO IV —**

#### **Dei delitti contro l'ordine economico e finanziario**

#### **Art. 518 bis. Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità.**

E' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2500 a 25000 euro:

- a) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- b) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- c) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al

comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1000 a 10000 euro.

La pena è **umentata da un terzo alla metà** quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambia valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena previste dai commi che precedono sono **diminuite dalla metà ai due terzi** per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l'identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli art. 61 n.6, 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

---

#### **Art. 518 ter. Pene accessorie.**

Alla condanna per il delitto di impiego e riciclaggio consegue :

- a) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'art. 32 *bis* del codice penale per una durata non inferiore ad anni tre;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 e 3 del codice penale;
- c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 *ter* del codice penale per una durata non inferiore ad anni tre;
- d) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

---

#### **Art. 518 quater. Misure patrimoniali**

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, è sempre ordinata la

**confisca** dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il **prodotto o il profitto**, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la **confisca** delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, **per un valore equivalente** al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'*art. 444 del codice di procedura penale*, per impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto è sempre disposta la **confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Si applicano le disposizioni dell'art. 12 *sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n.356

---

#### **Art. 518 quinquies. Responsabilità amministrativa da reato.**

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'*art. 444 del codice di procedura penale*, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

---

#### **Art. 518 sexies. Comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria, alle autorità di vigilanza e agli ordini professionali.**

A cura della cancelleria del tribunale e della segreteria del pubblico ministero sono comunicate all'*Unità di informazione finanziaria* le sentenze di condanna e i

provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del libro IV del codice di procedura penale

Quando il delitto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambio valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, l'Unità di informazione finanziaria comunica senza ritardo all'ordine professionale e alle competenti autorità di vigilanza di settore le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del libro IV del codice di procedura penale.

---

#### **Art. 518 septies. Intercettazioni preventive.**

Nell'articolo 25 *ter* del DL 8 giugno 1992, n. 306 dopo le parole "o del questore" sono aggiunte le parole " e del comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza" e, dopo le parole, "quando le intercettazioni [...] delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le parole "e del delitto di impiego e riciclaggio di cui all'art. 518 bis del codice penale".

---

#### **Art. 518 octies. Casi di non punibilità: operazioni sotto copertura.**

Al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.